

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO ITEMA SPA

1) Generalità

1.1 Queste Condizioni generali d'acquisto (di seguito denominate anche Condizioni) si applicano sempre nel caso in cui ITEMA (di seguito denominata anche Compratore) acquisti e riceva materiali e servizi (di seguito denominati anche Prodotti). Le "Condizioni Generali di Acquisto" qui di seguito riportate debbono intendersi a tutti gli effetti parte integrante dell'ordine. Qualsiasi altra condizione stipulata dal Fornitore (di seguito denominato anche Venditore), tra cui le sue condizioni di vendita che siano in contrasto o in aggiunta alle presenti condizioni generali d'acquisto, non sarà valida salvo espresso accordo scritto tra le parti. Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'ordine è regolato dalle presenti Condizioni e da quelle specifiche indicate nell'ordine, nonché, ove presenti, dai capitolati generali o speciali predisposti da ITEMA, interessanti l'esecuzione dell'ordine e portati a conoscenza del fornitore. Il fornitore non potrà pertanto invocare né eccepire condizioni diverse da quelle qui contenute o espressamente comunicate per iscritto sull'ordine da ITEMA. Pertanto non avranno alcuna validità le eventuali condizioni precisate per iscritto sull'offerta dal fornitore o comunque indicate su suoi opuscoli, cataloghi, pubblicazioni, disegni, fatture, allegati all'ordine, conferme d'ordine, offerte.

1.2 L'ordine da parte di ITEMA potrà essere inviato via e-mail, fax, EDI, posta. Al ricevimento dell'ordine, il Fornitore dovrà inviare al Compratore la conferma d'ordine entro 5 giorni lavorativi. Scaduto tale tempo – o nel caso di accettazione dell'ordine - l'ordine stesso e le presenti Condizioni si riterranno tacitamente accettate dal Fornitore. In particolare i termini di pagamento, la data di consegna e i prezzi saranno riportati nel documento d'ordine. Eventuali revoche totali o parziali degli ordini relativi ai Prodotti per ITEMA non prevederanno alcun rimborso o risarcimento in favore del Venditore.

1.3 L'ordine e/o la sua esecuzione nonché il relativo credito non potranno essere oggetto di cessione da parte del Fornitore, neppure parzialmente, salvo espresso consenso scritto da parte di Itema.

1.4 Il Fornitore prende atto di non godere di alcun diritto di esclusiva e perciò ITEMA potrà avvalersi anche di altri Fornitori per l'approvvigionamento dei Prodotti.

2) Informazioni tecniche, Riservatezza

2.1 Le informazioni tecniche (dovendosi ritenere con questo termine qualsiasi informazione, documentazione tecnica o tecnologica nonché modelli o campioni messi a disposizione del Fornitore per la progettazione, sperimentazione, sviluppo dell'oggetto dell'ordine, dei relativi prototipi o attrezzature) restano di proprietà esclusiva del Compratore e possono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione degli ordini di ITEMA.

In relazione all'uso il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:

- a)** conservarle con la massima riservatezza e restituirle al Compratore, su richiesta del medesimo e senza necessità di preavviso;
- b)** contraddistinguere come di proprietà di ITEMA, non riprodurre o copiare, se non autorizzato espressamente da ITEMA, e non trasmettere o rivelarne il contenuto a terzi; non domandare brevetti o altro titolo di privativa industriale, i quali ove, tuttavia, domandati, dovranno comunque essere ceduti in proprietà esclusiva alla ITEMA;
- c)** non produrre o far produrre da terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per utilizzo produttivo, sfruttando le informazioni tecniche di cui sopra;
- d)** imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dalle presenti Condizioni a qualsiasi terzo coinvolto nella produzione, al quale sia stato autorizzato dalla ITEMA a fornire le informazioni di cui sopra nell'ambito dell'esecuzione dell'ordine.

2.2 Tutti i dati, le informazioni sia tecniche che commerciali, i disegni, i materiali, i componenti, i campioni, i processi (complessivamente detti le informazioni) del Compratore di cui il Fornitore sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza o in possesso nello svolgimento del rapporto tra le parti e in ogni altro modo, sono da ritenersi strettamente riservate. Il Fornitore perciò, anche in relazione ai propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, dovrà trattare tali informazioni come confidenziali, non divulgare a terzi e non utilizzarle per fini diversi dalle necessità del rapporto tra le parti. I marchi, i brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale del Compratore, resteranno in capo a quest'ultimo.

3) Attrezzature specifiche

3.1 Le attrezzature che ITEMA metta eventualmente a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'ordine rimarranno di proprietà esclusiva del Compratore: il Fornitore sarà responsabile per la loro perdita, distruzione, danneggiamento o immobilizzo per eventuale sequestro giudiziario delle stesse, dovuto a fatti dolosi o colposi riconducibili al Fornitore.

Il Fornitore al riguardo è tenuto a:

- a)** provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa contro incendio, furto, vandalismo, disastri naturali, manomissione ed altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;
- b)** custodirle o utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria;
- c)** segnalare alla ITEMA, con la massima urgenza, la necessità di riparazioni straordinarie, sostituzione o rifacimento, essendo inteso che ogni decisione al riguardo spetterà alla ITEMA, come pure si intenderanno a carico di quest'ultimo le relative spese, salvo che tali eventi non siano imputabili al fornitore, nel qual caso le spese saranno a suo carico;
- d)** non trasferirle fuori dai suoi stabilimenti, salvo preventiva autorizzazione della ITEMA;
- e)** consentire al personale della ITEMA di controllare lo stato d'uso delle stesse e le modalità di conservazione;
- f)** non cederle a terzi a qualsiasi titolo;
- g)** non utilizzarle o farle utilizzare da terzi se non per l'esecuzione dell'ordine o per la produzione di ricambi per la ITEMA;
- h)** conformarsi a tutte le istruzioni del Compratore in ordine alla loro conservazione, riconsegna o rottamazione.
- i)** restituirle immediatamente al domicilio della ITEMA dietro sua richiesta;

l) manlevare ITEMA da qualsiasi responsabilità o richiesta risarcitoria che dovesse pervenirle in conseguenza di danni provocati dall'utilizzo delle predette attrezzature; a tal fine il fornitore garantisce che il proprio personale sia stato esattamente formato ed istruito per utilizzare le attrezzature di ITEMA. A tal proposito Itema, tramite il proprio personale specializzato, si occuperà di fornire al Fornitore tutte le informazioni necessarie finalizzate allo svolgimento del servizio, con particolare riferimento a quelle relative al rispetto delle procedure e normative in tema di sicurezza (ex D. Lvo 81/08) ivi inclusa la redazione del Duvri, ove necessaria. Infine, il Fornitore si impegna a fornire ad Itema tutte le informazioni necessarie o anche soltanto utili per consentire uno svolgimento delle attività conformi alle normative vigenti, alle procedure di Itema ed alla eventuale modulistica predisposta dalla stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni e documenti in tema di regolarità contributiva, fiscale, iva, sicurezza sul lavoro etc...).

3.2 Con riferimento alle attrezzature specifiche di proprietà del Fornitore che quest'ultimo avesse realizzato per la produzione di Prodotti per ITEMA, il Venditore si impegna a cedere le medesime attrezzature specifiche alla ITEMA, a sua richiesta, ad un prezzo pari al residuo ammortamento, in qualsiasi caso di cessazione della fornitura ed a semplice richiesta di ITEMA stessa.

4) Consegna

4.1 Salvo diverso specifico accordo scritto, la consegna dell'oggetto dell'ordine, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal fornitore alla ITEMA, ha luogo all'atto della consegna della merce stessa presso i magazzini della ITEMA e cioè DDP (rif. INCOTERMS 2010).

4.2 Nell'ambito di una metodologia di programmazione, che sarà comunicata dalla ITEMA, o in presenza di termine di consegna, i termini ed i programmi di consegna sono vincolanti ed essenziali, e la ITEMA è autorizzata a rispedire forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del fornitore o ad addebitare a quest'ultimo le spese di magazzinaggio, salvo diversamente pattuito tra le parti per iscritto.

In caso di ritardo di consegna, non dovuto a circostanze di forza maggiore, la ITEMA avrà, a sua discrezione, una o più delle seguenti facoltà:

- a)** pretendere l'esecuzione dell'ordine, in tutto o in parte, e applicare una penale pari al 2% del prezzo, delle quantità non consegnate entro il termine pattuito, per ciascun giorno di ritardo, fino ad un massimo del valore della merce;
- b)** approvvigionare altrove, in tutto o in parte, la merce ordinata, a spese e a rischio del fornitore, dandone comunicazione allo stesso fornitore;
- c)** risolvere, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta al fornitore, il rapporto in essere con il medesimo.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno effettivamente subito.

4.3 Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna, qualora ITEMA lo acconsenta, si intendono prorogati ed il nuovo termine sarà stabilito di comune accordo tra le parti, a condizione che il fornitore abbia informato tempestivamente, per scritto, la ITEMA ed abbia assunto tutte le azioni necessarie per limitarne gli effetti.

4.4 Nel caso in cui il Fornitore decida di cessare la produzione di uno o più prodotti, dovrà darne urgentemente e comunque con almeno 12 mesi di preavviso, comunicazione al Compratore e concordare con quest'ultimo il Last By Order.

4.5 ITEMA non avrà alcun obbligo d'acquisto né alcuna responsabilità per i prodotti eventualmente forniti in eccedenza rispetto ai quantitativi stabiliti nell'ordine, anche se questi fossero già stati provvisoriamente depositati nei magazzini ITEMA.

Quest'ultima avrà pertanto la facoltà di restituire le eccedenze di cui sopra a spese e con assunzione dei rischi a carico del fornitore.

5) Idoneità, garanzie, vizi

5.1 Il Fornitore garantisce di uniformarsi a tutta la normativa emanata ed emananda, italiana e comunitaria, applicabile ai prodotti e al proprio settore d'attività, con specifico ma non esclusivo riferimento alla normativa in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro, al Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale, e a tutte le disposizioni vigenti riguardanti il regime fiscale e contributivo del rapporto di lavoro subordinato.

5.2 Il Fornitore assicura la qualità del Prodotto, la sicurezza del relativo processo produttivo e la sua idoneità all'uso a cui è destinato.

5.3 Il Fornitore si impegna a predisporre ed a fornire al Compratore tutta la documentazione tecnica ed informativa, compresa quella eventualmente sviluppata successivamente alla consegna, relativa ai Prodotti nonché ai processi/parametri produttivi. Il materiale oggetto dell'ordine, pertanto, dovrà essere fornito, dove necessario, completo di tutta la documentazione tecnica per l'esercizio e la manutenzione nonché dei certificati eventualmente richiesti e/o necessari.

5.4 Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi, conformi alle qualità promesse, idonei all'uso a cui sono destinati e ad ogni altra specifica tecnica di volta in volta concordata dal Compratore e dal Fornitore, nonché, in genere, ai migliori standard qualitativi di quel genere di prodotti. Il Fornitore garantisce che i Prodotti oggetto della fornitura sono corrispondenti alle caratteristiche ed alle specifiche convenute, che i materiali impiegati sono esenti da vizi e da difetti anche occulti e che le lavorazioni sono state effettuate a perfetta regola d'arte ed in accordo con le più moderne tecnologie.

ITEMA si riserva, inoltre, il diritto di accertare alla fonte che il prodotto acquistato sia conforme ai requisiti richiesti. Tali verifiche non sollevano il Fornitore dalla responsabilità di fornire prodotti accettabili, né escludono un eventuale successivo rifiuto come specificato nelle NORME UNI.

5.5 Nel caso in cui vengano riscontrati vizi e/o difformità dei Prodotti, il Compratore dovrà darne avviso scritto al Fornitore, specificando i motivi della contestazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento nel caso di vizi apparenti, o dalla scoperta nel caso di vizi non apparenti. Le denunce di vizi e/o difetti si intenderanno definitivamente accettati dal Fornitore se non saranno contestati entro gli otto giorni successivi al ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di ITEMA al riguardo. Nel caso di rifiuto della merce ricevuta tutte le spese di imballaggio, carico e spedizione saranno a carico del Fornitore che dovrà indicare il recapito e le modalità per la restituzione.

5.6 Il Venditore sarà tenuto a sostituire/riparare tempestivamente e gratuitamente i Prodotti viziati o difformi, facendosi carico di tutte le spese di ritiro e di consegna dei Prodotti stessi e di tutti i costi sostenuti dal Compratore per eventuali selezioni, riprese, rilavorazioni, e quant'altro necessario per ripristinare i livelli di qualità richiesti del Prodotto. Il Compratore procederà, di conseguenza, ad un addebito al Venditore di tali costi comprensivi dei materiali ed eventuale manodopera che verrà utilizzata per tali operazioni, mediante nota di addebito.

5.7 La garanzia su tutti i Prodotti avrà la durata di 24 mesi salvo diversamente pattuito per iscritto e decorrerà dal momento della consegna presso ITEMA.

5.8 Il Venditore si impegna, altresì, anche oltre i termini di garanzia, a tenere il Compratore indenne per qualsiasi danno ovvero spesa che dovesse derivare direttamente o indirettamente al Compratore a causa di vizi o difformità dei Prodotti e che possa qualificarsi, ai sensi di legge o della normativa comunitaria, quale responsabilità del produttore.

5.9 La consegna dei Prodotti al personale di IteMa non sottende accettazione della stessa che resta subordinata all'accertamento delle condizioni, quantità e qualità, anche con riferimento a difformità e vizi riconoscibili. Tale

accertamento sarà di esclusiva competenza dei servizi di controllo qualità di ITEMA, il cui giudizio finale sarà vincolante per l'accettazione del materiale.

I tempi e le modalità per l'esecuzione di tali accertamenti coincidono con quelli indicati all'art. 5.5 e non costituiranno motivo di decadenza del diritto di ITEMA a presentare contestazioni.

5.10 Il fornitore s'impegna a indicare espressamente per iscritto a ITEMA ogni notizia relativa all'eventuale pericolosità di quanto ordinato, al fine di scongiurare ogni incidente e danno.

In caso di inadempienza il fornitore sarà l'unico e diretto responsabile degli eventuali danni causati a persone e cose.

6) Prezzi

6.1 I prezzi indicati nell'ordine sono fissi e non soggetti a variazioni di alcun genere se non diversamente convenuto per iscritto tra le parti.

7) Documenti di consegna, imballi, identificazione materiali, fatture e pagamenti

7.1 I documenti di consegna devono riportare le seguenti informazioni: n. ordine, codice ITEMA del materiale, indicazione dell'eventuale codice fornitore, descrizione del materiale, unità di misura, quantità.

7.2 Gli imballi devono soddisfare le seguenti specifiche: si devono realizzare imballi diversi per codici diversi ove necessario (es. nella stessa gabbia non dovranno essere presenti codici diversi) e i contenitori utilizzati dovranno essere idonei, per dimensioni e peso, ai materiali che dovranno contenere. I contenitori dovranno garantire una agevole manipolazione e trasporto ed inoltre essere riciclabili ed esenti da sostanze nocive alla salute ai sensi delle normative vigenti.

7.3 Le informazioni minime, ai fini di un corretto riconoscimento e rintracciabilità dei materiali forniti, che devono essere presenti su ogni colle sono: ragione sociale del fornitore, codice ITEMA, descrizione, quantità, numerazione dei colli contenenti codici uguali, numero documento di trasporto del fornitore. Comunque per l'imballo e per l'identificazione si fa riferimento alle eventuali istruzioni operative di ITEMA ove presenti per lo specifico Prodotto. Diversamente e, in ogni caso, il Fornitore dovrà provvedere ad un imballo dei Prodotti adeguato ad evitare qualsiasi forma di danneggiamento durante il trasporto e nelle operazioni di carico e scarico.

Al Fornitore verranno addebitate da parte di ITEMA tutte le spese derivanti da danni causati da imballaggio inadeguato.

7.4 Le fatture dovranno riportare quanto indicato sui documenti di consegna, oltre al riferimento del documento di consegna stesso, ed essere intestate e spedite a ITEMA Spa, Via Cav. Gianni Radici 4, COLZATE (BG).

7.5 ITEMA effettuerà il pagamento nel modo e alla scadenza pattuiti, subordinatamente al ricevimento dei documenti debitamente compilati previsti nei commi precedenti e, più in generale, a condizione che il Venditore abbia esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni previste nell'ordine e nelle presenti Condizioni, fatti, in ogni caso, salvi i rimedi di legge in favore del Compratore. Si fa in particolare riferimento al documento predisposto da Itema in relazione agli adempimenti relativi alla responsabilità committente appaltatore in materia di sicurezza e rispetto normative sul lavoro, parte integrante delle seguenti condizioni.

7.6 Fatto salvo quanto previsto al precedente 7.5, nel caso in cui su uno o più lotti dei particolari venga riscontrata una percentuale di particolari difettosi o non conformi superiore al limite di tolleranza (se pattuito), ITEMA avrà la facoltà di sospendere dal totale dei pagamenti dovuti al fornitore, il pagamento di un importo pari al prezzo del lotto interessato fino a quando il fornitore non abbia consegnato particolari o il lotto di sostituzione.

Resta aperta la possibilità di rivalsa per eventuale maggior danno subito dal committente a causa della difettosità e/o dal ritardo di consegna.

8) Ricambi

8.1 Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei prodotti e dei suoi componenti come pezzi di ricambio per almeno dieci anni dal momento di ogni singolo acquisto da parte di ITEMA.

9) Impatto ecologico

9.1 I processi ed i prodotti utilizzati, per quanto destinato alla ITEMA, devono essere rispettosi dell'ambiente e delle vigenti normative in materia ecologica.

10) Assicurazione

10.1 Il fornitore si impegna a stipulare una idonea assicurazione per danni da "Responsabilità del prodotto" e per i danni da trasporto ivi compresi quelli derivanti da difetti o carenze di imballaggio; la polizza sarà esibita a richiesta di ITEMA.

11) Foro competente e legge applicabile

11.1 I contratti, anche se stipulati con fornitori stranieri e per materiali forniti dall'estero, sono regolati dalla legislazione italiana o, a scelta di ITEMA, dalla legge del luogo ove ha sede la filiale di ITEMA che ha effettuato l'ordine di acquisto. Il Foro competente per qualsiasi controversia è esclusivamente quello di Bergamo o, per le forniture richieste dalle filiali estere, il foro dell'autorità del luogo in cui ha la propria sede legale la filiale ITEMA, salva la facoltà di ITEMA di esperire l'azione ove l'acquirente ha il domicilio o la residenza.

Resta esclusa l'applicazione delle Convenzioni di Vienna del 1980 e dell'Aja relative ai contratti di vendita internazionali di merci.

12) Dichiarazioni di origine

12.1 Al momento di ogni fornitura di nuovi prodotti, il fornitore si impegna ad inviare alla ITEMA la dichiarazione di origine della merce e a rinnovare tale dichiarazione alla scadenza della stessa. In difetto il committente avrà diritto alla risoluzione immediata del rapporto di fornitura, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, incluse eventuali sanzioni, derivanti dal mancato invio della dichiarazione di origine.

13) Privacy

13.1 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03 (c.d. "Codice della privacy"), le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto e degli ordini sono oggetto di trattamento nell'archivio Clienti/Fornitori e sono necessari per la corretta gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale. Tali dati potranno essere trattati anche per finalità gestionali, statistiche e commerciali. Le parti titolari dei rispettivi dati inoltre dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto dall'art. 7 del citato decreto.

14) Normative, Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Di ITEMA S.P.A.

14.1 Il presente rapporto contrattuale stipulato tra le Parti è improntato a principi di legalità, trasparenza, correttezza, lealtà ed integrità, in linea con il contenuto del Codice Etico Aziendale e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da ITEMA S.p.A., visibili sul sito internet www.itemagroup.com. In particolare, il fornitore garantisce la migliore esecuzione dell'ordine emesso da ITEMA, nel rispetto delle normative vigenti tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la normativa giuslavoristica, ambientale e di salute e sicurezza. Eventuali segnalazioni di violazione alle normative ed al suddetto Modello potranno essere inviate secondo la "procedura segnalazioni", disponibile sul sito internet, al seguente indirizzo e-mail odv@itemagroup.com.

Qualora, nell'esecuzione del contratto, il fornitore adottasse comportamenti non in linea con i predetti principi e norme, ITEMA è legittimata a prendere opportuni provvedimenti, sino alla risoluzione del contratto, nonché al risarcimento del danno.

ITEMA SPA

PER ACCETTAZIONE
IL FORNITORE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Fornitore approva espressamente le clausole nn (e relative eventuali sottotnumerazioni): 1.1, 1.2, 3.1, 4.2, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 7.5, 7.6, 8.1, 11.1, 14.

ITEMA SPA

PER ACCETTAZIONE
IL FORNITORE
